

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 9.

NICOLA BONO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Brugger, Detomas, Olivieri e Zeller sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventinove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori (ore 9,06).

ALBERTO ACIERNO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. A che titolo?

ALBERTO ACIERNO. Noi abbiamo appena approvato il processo verbale della seduta di ieri. Vorrei soltanto sollecitarla, con il massimo rispetto, a prendere in considerazione il fatto che ieri da parte del Presidente Acquarone, alla ripresa dei lavori dell'Assemblea, dopo che era mancato nella parte antimeridiana della se-

data il numero legale, non è stato nemmeno dato il tempo a noi deputati — che abbiamo atteso l'ora di tempo prevista dal regolamento per la ripetizione della votazione — di entrare in aula. Infatti, nel momento in cui entravamo in aula, sentivamo il Presidente Acquarone che « apprezzava le circostanze ».

Credo sia opportuno tutelare la nostra dignità nei confronti soprattutto del corpo elettorale che, ogni qualvolta sente dire che in questa sede manca il numero legale, non fa altro che pensare che noi, anziché fare il nostro dovere in quest'aula, siamo altrove.

PRESIDENTE. Onorevole Acierno, prendo atto di quanto lei ha detto.

Trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge nn. 4943 e 4638.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la II Commissione permanente (Giustizia) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, dei seguenti progetti di legge ad essa attualmente assegnati in sede referente:

S. 3272 — « Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4943); CONTENTO ed altri: « Norme in materia di revisori contabili » (4638) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa dei progetti di legge nn. 4943 e 4638.

(È approvata).

PRESIDENTE. Informo i colleghi che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha deciso, sulla base anche di una serie di giuste sollecitazioni pervenuteci dai colleghi della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio e del suo presidente, di inserire oggi all'ordine dei lavori nove richieste di sindacabilità ed insindacabilità, approvate all'unanimità dalla Giunta nel senso della insindacabilità. Questo al fine anche di alleggerire il lavoro dell'Assemblea.

Poi ve ne sarà una decima, su richiesta dei colleghi del gruppo della lega nord, che invece ha un tenore diverso.

CESARE RIZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, mi risulta che vi siano delle Commissioni convocate.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Rizzi, le faremo sconvocare immediatamente.

Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ricordo che, come di consueto, ciascun gruppo ha a disposizione per l'esame di ciascun documento un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato), cui si aggiungono cinque minuti per il relatore, cinque minuti per i richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione Doc. IV-ter, n. 60/A)

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Bossi, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595 dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-ter n. 60-A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-ter n. 60/A.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quella in esame è una questione affrontata e risolta dalla Giunta all'unanimità per la insindacabilità.

Il fatto è costituito da un'ipotesi di reato di diffamazione a carico dell'onorevole Bossi il quale, in occasione di un'intervista rilasciata al *Corriere della Sera* del 21 luglio 1995, riferendosi all'allora dottore Antonio Di Pietro, oggi senatore, si era così espresso: «In realtà è un uomo della restaurazione che voleva rompere il Carroccio (...) che cosa posso farci io, se poi va a giocare a carte con il pacco dei soldi avvolti nel giornale». L'onorevole Bossi faceva riferimento in questa occasione ad una polemica allora molto vivace con il dottor Antonio Di Pietro.

Ad avviso della Giunta si tratta di una valutazione formulata dall'onorevole Bossi nell'ambito delle sue prerogative parlamentari e di un giudizio politico; e quindi all'unanimità la Giunta ha concluso per la insindacabilità, alla quale mi rifaccio come giudizio.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

ELIO VITO. Signor Presidente, a nome del gruppo di forza Italia chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Vito.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 9,10).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 9,30.

La seduta, sospesa alle 9,10, è ripresa alle 9,30.

Si riprende la discussione dei documenti in materia di insindacabilità.

FABIO DI CAPUA. Presidente, per dichiarazione di voto!

PRESIDENTE. Onorevole Di Capua, non posso darle la parola per dichiarazione di voto, perché avevo constatato in precedenza che non vi erano richieste in tal senso.

Prego i colleghi di prendere posto.

(Votazione - Doc. IV-ter n. 60/A)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per

i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-ter n. 60/A, concernono opinioni espresse dall'onorevole Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	326
Votanti	324
Astenuti	2
Maggioranza	163
Hanno votato sì	321
Hanno votato no ..	3).

VALTER BIELLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Presidente, non ha funzionato il mio dispositivo di voto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Bielli.

Onorevole Signorini?

STEFANO SIGNORINI. Presidente, per un errore ho votato in senso contrario alle mie intenzioni (Commenti).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Signorini.

Anche lei, onorevole Gagliardi, vuole segnalare l'errore nella votazione?

ALBERTO GAGLIARDI. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

(Discussione - Doc. IV-quater n. 25)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'appli-

cabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Dorigo, deputato all'epoca dei fatti (calunnia) (Doc. IV-*quater*, n. 25).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Dorigo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 25.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il vicepresidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI, *Vicepresidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferirò brevemente sui passaggi importanti e decisivi della proposta della Giunta.

Il capo di imputazione elevato all'onorevole Dorigo riguarda un'ipotesi di reato di calunnia ai danni del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, dottor Antonio Fojadelli. L'onorevole Dorigo, in precedenza, aveva presentato un'interrogazione sostenendo i medesimi concetti espressi poi nell'esposto che ha dato avvio a questo procedimento per calunnia.

In sostanza, quindi, quanto viene contestato all'onorevole Dorigo è l'oggetto di un'interrogazione parlamentare. Per questi motivi la Giunta si è espressa all'unanimità per l'insindacabilità nei confronti delle opinioni espresse dall'onorevole Dorigo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione - Doc. IV-*quater* n. 25)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta

della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-*quater* n. 25, concernono opinioni espresse dall'onorevole Dorigo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	371
<i>Votanti</i>	369
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	185
<i>Hanno votato sì ...</i>	369).

(Discussione - Doc. IV-*quater* n. 26)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Bonsanti, deputato all'epoca dei fatti (diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-*quater*, n. 26).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Bonsanti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 26.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Borrometi.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'onorevole Bonsanti, deputato all'epoca dei fatti, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma.

Il capo di imputazione riguarda un'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa per aver redatto e pubblicato sul quotidiano *la Repubblica*, in data 17 gennaio 1996, un articolo dal titolo « Perseguitati dalla giustizia » con sottotitolo: « I familiari delle vittime della strage sul treno 904 condannati a pagare le spese processuali », con il quale asseritamente si offendeva la reputazione di Corrado Carnevale, in particolare affermando, tra l'altro: « il messaggio che questo tipo di giustizia sta inviando a quei cittadini colpiti dalla violenza è il seguente: avete voluto insistere a conoscere la verità anche quando la prima sezione della Cassazione, presieduta dal dottor Carnevale, vi ha assicurato che non c'erano mandanti e che Abbatangelo non c'entra, avete chiesto di andare oltre in quella zona grigia di complicità con lo Stato la cui esistenza è ormai tranquillamente ammessa da tutte le Commissioni parlamentari e da tutte le Procure d'Italia? Vi siete ostinati ad alzare la voce del dubbio? Ebbene, vi siete sbagliati, e ora pagate ».

La Giunta, investita della questione dal Presidente della Camera, secondo la prassi ormai consolidata, ha esaminato la questione nella seduta del 29 ottobre 1997. La Giunta, in particolare, ha riscontrato che le frasi contenute nell'articolo traggono spunto da (e in parte, sostanzialmente coincidono con) quelle contenute in un'interrogazione parlamentare a risposta orale al Presidente del Consiglio dei ministri che l'onorevole Bonsanti aveva sottoscritto in qualità di prima firmataria.

Tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza della Giunta (e, corrispondentemente, dell'Assemblea), è tale da far rientrare anche quanto espresso *extra moenia* dall'onorevole Bonsanti in quelle opinioni che possono considerarsi divulgazione della sua attività parlamentare e perciò attività parlamentare esse stesse.

Per tali motivi la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il

procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione Doc. IV-quater n. 26)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento, di cui al Doc. IV-quater, n. 26, concernono opinioni espresse dall'onorevole Bonsanti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	371
<i>Votanti</i>	370
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	186
<i>Hanno votato sì ...</i>	370).

(Discussione - Doc. IV-quater n. 27)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Parenti, pendente presso il tribunale di Roma per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-quater n. 27).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Parenti nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-quater n. 27.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ceremigna.

ENZO CEREMIGNA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Tiziana Parenti con riferimento ad un procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma.

L'onorevole Parenti risulta indagata per il reato di diffamazione col mezzo della stampa in quanto sul quotidiano *Il Messaggero* del 16 settembre 1995 sono state riportate e pubblicate le seguenti frasi, attribuite alla sua persona: « La mia inchiesta fu bloccata. Non ho cambiato idea, il *pool* fece una scelta per motivi politici, ne ho un brutto ricordo ».

La frase faceva evidentemente riferimento alla pregressa attività di magistrato dell'onorevole Parenti che, come è noto, aveva fatto parte del cosiddetto *pool* della procura di Milano.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 10 dicembre 1997. In tale occasione si è rilevato che le affermazioni dell'onorevole Parenti avevano un evidente contenuto di critica politica e si riferivano a temi — quelli delle ben note inchieste della procura di Milano in materia di corruzione — che avevano formato oggetto, e continuano a formarlo, di numerosi e ripetuti interventi di esponenti politici, dentro e fuori il Parlamento.

Per queste ragioni la Giunta, all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e quindi propone l'insindacabilità.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto -
Doc. IV-quater n. 27)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare già sul precedente documento, relativo all'onorevole Bossi. A mio avviso, si pone un problema di una certa serietà. Ho l'impressione che il pronunciamento unanime della Giunta sia il risultato di una superficialità di valutazioni e spiego perché.

In passato ho espresso una posizione di grande tolleranza nei confronti di colleghi che avevano manifestato la propria opinione nei confronti di terzi, soprattutto in merito al contenuto delle espressioni ed al contesto nel quale queste espressioni venivano utilizzate ed anche in relazione alla capacità delle persone offese di replicare e rispondere. Là dove però ci troviamo di fronte non all'insulto gratuito, più o meno grossolano o rozzo, ma alla diffamazione sottile, che sottende ipotesi di reato, che pregiudica la credibilità anche del ruolo istituzionale che le persone lese rivestono; quando ci troviamo di fronte a dichiarazioni rese a mezzo stampa e non nel contesto di un comizio, che produce una situazione anche soggettiva particolare, sicuramente diversa da quella che può essere la freddezza e la lucidità delle dichiarazioni rese durante l'intervista ad un giornale; quando ci troviamo di fronte ad attacchi nei confronti di cittadini che non hanno le stesse prerogative dei parlamentari, la valutazione deve essere molto più attenta ed approfondita.

Ritengo che già nel precedente caso, relativo all'onorevole Bossi, quel riferimento al senatore Di Pietro, all'epoca non parlamentare, fosse non un giudizio politico, ma una chiara diffamazione, una chiara accusa, una chiara interferenza su procedimenti giudiziari in corso. Per certi versi, ritengo molto più leggero e veniale l'epiteto di « assassini » che spesso l'onorevole Sgarbi adopera, nell'assurdità dell'espressione, colorita e forte, ma che chiaramente mira a dire altre cose, che non accuse di questo tipo, che entrano

invece nel merito, sono sottili e riferite a funzioni istituzionali svolte dalle persone nei confronti delle quali viene espressa l'accusa.

Non me la sento di aderire al parere unanime espresso dalla Giunta, ritengo che si debba aprire un confronto ed una riflessione sull'uso spesso distorto dell'articolo 68 della Costituzione ed invito tutti i parlamentari ad assumersi le proprie responsabilità quando rendono delle affermazioni nei confronti di persone che non sono in grado di replicare e, soprattutto, quando lo fanno in luoghi impropri, in momenti di lucidità e tanto più quando entrano nel merito di vicende sottoposte all'attenzione degli organi giudiziari con dichiarazioni che non sono, ovviamente, soltanto occasionali, frutto di una esternazione colorita ed un po' rozza. Ritengo che questa tendenza ormai affermatasi all'estensione, a volte anche strumentale, del giudizio di insindacabilità non mi possa trovare d'accordo: in questa ed in future analoghe situazioni voterò, se sarà necessario, in modo difforme rispetto al parere della Giunta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, soltanto per assicurare la tranquillità del collega: io sono già stata prosciolta dalla magistratura per questo fatto, quindi può votare come crede, però consideriamo che forse siamo ancora più inquisitori noi della magistratura (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'UDR e di forza Italia*).

(Votazione - Doc. IV-quater n. 27)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per cui è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 27, concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	390
<i>Votanti</i>	379
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	190
<i>Hanno votato sì</i>	376
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

(Discussione Doc. IV-quater, n. 28)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Miccichè pendente presso il tribunale di Milano per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-quater, n. 28).

La Giunta propone di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-quater, n. 28.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Miccichè è imputato davanti al tribunale di Milano per il reato di diffamazione a mezzo stampa in riferimento ad un articolo pubblicato su *Panorama* n. 42, del 14 settembre 1995. In quell'occasione il settimanale ospitò l'articolo dell'onorevole Miccichè in cui, tra l'altro, il parlamentare scriveva: « Perché Buscetta non ha paura? (...) Oggi Buscetta non solo dichiara la sua disponibilità a rinunciare alla protezione, ma espone il suo patrimonio di affetti, la moglie e il figlio, alla conoscenza di tutti,

mafia compresa. È impensabile, però, ritenere che il pentito abbia dimenticato le stragi che lo hanno colpito; ed è impensabile che, alla luce del recentissimo omicidio del nipote, egli sottovaluti la tutela del figlio e della moglie. Allora non teme alcuna vendetta da parte della mafia? Se non teme alcuna vendetta, ne consegue che non nuoce alla mafia. Perché? Forse perché mente? Se la risposta fosse affermativa, ne conseguirebbe che il nipote non sarebbe stato ucciso dalla mafia e che la crociera rientrerebbe in un piano complesso. Partendo infatti dalla ipotesi che Buscetta menta (dall'omicidio Falcone in poi?) matura il possibile sospetto che la sua recente attività di pentito sia connessa a qualcos'altro. Forse che parti deviate dello Stato, di cui è immaginabile individuare la matrice, hanno avuto interesse a rendere credibili le rivelazioni del superpentito? Se così fosse, l'uccisione del nipote assumerebbe l'inquietante significato di carta di credito nei confronti dell'opinione pubblica. E anche la crociera andrebbe considerata ben altro che un viaggio di piacere. Se ne potrebbe parlare come di un raffinato strumento di persuasione dell'opinione pubblica.»

La Giunta per le autorizzazioni a procedere all'unanimità ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse dall'onorevole Micciché per una serie di considerazioni: in primo luogo, l'onorevole Micciché ha posto delle questioni in termini dubitativi; in secondo luogo, l'onorevole Micciché ha dato esplicitamente un contributo in ordine al dibattito sulla mafia; in terzo luogo, l'onorevole Micciché, come parlamentare eletto in Sicilia, aveva certamente il diritto di affrontare il tema dei pentiti, che ha rilevanza non soltanto siciliana ma anche nazionale; infine, come ultima considerazione, questo articolo era stato firmato dall'onorevole Micciché nella sua veste di coordinatore regionale di forza Italia per la Sicilia.

Per tutte queste considerazioni è evidente che l'intervento dell'onorevole Micciché non è stato fatto a titolo personale ma come parlamentare nell'esercizio delle

sue funzioni: mi riporto quindi alle conclusioni della Giunta per l'insindacabilità.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione - Doc. IV-quater n. 28)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater n. 28 concernono opinioni espresse dall'onorevole Micciché nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	399
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i>	397
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

(Discussione Doc. IV-quater n. 32)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Messa, pendente presso il tribunale di Roma per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-quater, n. 32).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento

concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 32.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Messa, nella sua qualità di direttore politico del giornale *L'Iniziativa*, ha pubblicato vari articoli ritenuti diffamatori da Karim Garberini, imprenditore di Guidonia.

Nel corso della sua audizione, il deputato Messa, oltre a ribadire i contenuti della sua denuncia pubblica, ha fatto riferimento a numerose interrogazioni presentate sull'argomento alla Camera dei deputati ed è per questo che la Giunta, all'unanimità, ha ritenuto che i fatti addebitati all'onorevole Messa siano coperti dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e siano quindi insindacabili.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione - Doc. IV-*quater* n. 32)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al documento IV-*quater* n. 32 concernono opinioni espresse dall'onorevole Massa nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	396
<i>Votanti</i>	391
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	196

Hanno votato sì 389

Hanno votato no .. 2).

(Discussione Doc. IV-*quater*, n. 23)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dei senatori Ronchi e Russo Spena e dell'onorevole Franco Russo, deputati all'epoca dei fatti.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dagli onorevoli Ronchi, Russo Spena e Franco Russo nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-*quater*, n. 23.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bielli.

VALTER BIELLI, *Relatore*. Signor Presidente, la questione che la Giunta sottopone all'Assemblea riguarda anche l'annoso problema della Camera competente a deliberare in ordine a fatti commessi da deputati che all'epoca delle vicende in questione erano membri di una Camera ed attualmente sono membri dell'altra. La nostra Giunta è venuta alla determinazione di ritenere che la competenza debba essere quella della Camera di appartenenza al momento dei fatti. Sulla base di questa premessa riferisco pertanto sul caso in questione, che riguarda appunto tre ex deputati, due dei quali svolgono attualmente il mandato di senatore.

I fatti attengono alla pubblicazione dell'articolo « Talamone/Armi Italia » apparso sul giornale *Nigrizia* nel numero di luglio-agosto 1988, nel quale i parlamentari Ronchi, Russo Spena, Russo, in relazione al procedimento penale contro l'onorevole Falco Accame, imputato di

diffamazione a mezzo stampa, esprimevano solidarietà allo stesso dichiarando altresì di essere corresponsabili delle affermazioni rese dallo stesso Accame sul traffico d'armi, coperto dai servizi segreti, che si era svolto nel porto di Talamone dal 1968 al 1973, allorquando il porto era controllato dal D'Agostino.

Il reato di diffamazione consisterebbe, a detta del D'Agostino, nell'aggressione posta in essere dal diffamatore, mediante affermazione di fatti non veri con il dolo, almeno generico, ledendo così la onorabilità e la personalità del diffamato. Le affermazioni e le considerazioni riportate nella rivista *Nigrizia* riferiscono altresì circostanze rispondenti al vero o — e questo appare ancora più importante ai fini dell'applicabilità o meno dell'articolo 68 — circostanze che hanno formato oggetto di notizia pubblicamente nota, di numerose interrogazioni parlamentari a firma dei tre deputati e di altri.

Per tutte queste ragioni (oggettività dei fatti e interrogazioni parlamentari), si evince come la pubblicazione dell'articolo sul giornale *Nigrizia* fosse imprescindibilmente legata alla funzione del parlamentare nell'esercizio delle proprie prerogative e quindi garantita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Pertanto, la Giunta, con separate votazioni, ma all'unanimità, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari Edo Ronchi, Giovanni Russo Spena e Franco Russo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Dichiarazioni di voto — Doc. IV-quater, n. 23)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, condivido piena-

mente la posizione unanime della Giunta e mi sembra che anche chi sia su posizioni più rigide nel riconoscere le garanzie e le prerogative di un parlamentare non possa che condividere la posizione assunta dalla Giunta.

Conosco e stimo, d'altronde, l'attività dell'onorevole Falco Accame, esperto in temi di difesa e persona di grande equilibrio nella valutazione delle cose che riguardano la vita civile e militare di questo paese. Nello stesso tempo, condivido in larga misura ciò che in favore dell'onorevole Accame hanno asserito il senatore Russo Spena e l'attuale ministro Edoardo Ronchi. Allora, è evidente che sarebbe del tutto inutile una mia dichiarazione di voto su un piano di così universale unanimità della Giunta, che credo si rifletterà, salvo qualche raro sofista, anche nel voto dell'Assemblea.

Vorrei aggiungere che, per quanto mi riguarda, sono contrario in linea di principio ad ogni futura amnistia, pensando che è giusto che nei tribunali si consumino, anche di fronte all'orrore talora manifestato dai collegi giudicanti, tempi e storie, mettendo in evidenza anche le colpe di chi giudica. Meglio che ciò avvenga nei tribunali che non che i magistrati vengano assolti attraverso l'amnistia: vadano alle condanne, anche contro le regole e la legge.

Però, non posso essere contro le amnistie che ci sono già state: esse appartengono alla storia consolidata. Mi chiedo: tra le tante cose di cui si occupa questa Giunta, è pensabile che essa debba occuparsi anche di un reato che risale al 1988 e cioè a prima dell'amnistia del 1989? Per cosa esiste l'amnistia se la Giunta della Camera, ignorando ciò che la Camera stessa ha deliberato con l'amnistia, continua a discutere per autorizzare un processo che non si potrà fare, perché di fatto amnistiato? Va bene discutere di ciò che i tribunali hanno deciso con valutazioni di questa Camera successive alle deliberazioni dei tribunali, come abbiamo sentito nel caso della onorevole Parenti e come talvolta è capitato a me. Ma discutere sulla storia, cioè parlare di una

questione del 1988 relativa ad un procedimento che non può essere svolto per volontà di questo Parlamento, mi sembra un atto tra il lunare e il surreale!

Allora, mi chiedo perché questa Giunta — se ha una qualche ragione, che potrebbe chiarirci — ci porti a discutere, con le spese che surrettiziamente implica ciò che stiamo facendo (e lo dico ironicamente, per quanto si legge sui giornali), su una questione che è di fatto estinta e per i tribunali e per la Camera stessa, che oggi discute ciò che ha deciso di non discutere, ciò che ha stabilito che non potrà essere ragione di merito di un tribunale. Se c'è una ragione per la quale la Giunta potrà spiegare perché ci troviamo in una simile condizione metafisica ed irreali, sarò felice di capire. Invece di occuparsi di mille cose, essi si occupano di questa, pure importante sul piano del merito, ma — mi pare — del tutto inconsistente sul piano della possibilità logica, politica, parlamentare, legislativa e giuridica. Non esiste il tema del processo, però noi siamo qui a parlarne. Ebbene, don Chisciotte ha fatto di meno!

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 23)

PRESIDENTE. Colleghi, avverto che in relazione al documento in esame si procederà a votazioni distinte per ciascuno dei parlamentari Edo Ronchi, Giovanni Russo Spena e Franco Russo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 23, concernono opinioni espresse dal senatore Edo Ronchi, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	400
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	201
<i>Hanno votato sì</i> ...	399
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 23, concernono opinioni espresse dal senatore Giovanni Russo Spena, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

<i>(Presenti</i>	401
<i>Votanti</i>	398
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i> ...	395
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 23, concernono opinioni espresse dall'onorevole Franco Russo, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

<i>(Presenti</i>	406
<i>Votanti</i>	402
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i> ...	401
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 31)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Paolone per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-quater, n. 31.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, nel corso di un intervento svolto quale consigliere comunale di Catania l'onorevole Paolone avrebbe pronunciato all'indirizzo di un assessore le seguenti parole: «Sono trent'anni che fa questa professione e dà i pareri *pro veritate* una volta in un modo e la volta successiva viene interpellato e come consulente a darne un altro in modo diverso, perché rappresenta un altro rappresentante che gli chiede e gli commissiona un parere. Sul piano della legge, sul piano delle procedure, si convince di volta in volta di una certa bontà e conseguentemente lo dà». Queste parole sono state ritenute ingiuriose.

L'onorevole Paolone è stato ascoltato ed ha parlato dell'attività politica che ha svolto ultimamente in consiglio comunale sui temi dell'urbanistica relativi alla città di Catania.

Queste attività e queste parole sono state pertanto inquadrare in un contesto nel quale rappresentano l'esercizio di una critica politica e parlamentare. In tal senso ha deciso all'unanimità la Giunta per le autorizzazioni a procedere.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione – Doc. IV-quater, n. 31)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 31, concernono opinioni espresse dal deputato Paolone nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

<i>(Presenti</i>	402
<i>Votanti</i>	399
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i> ...	396
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 30)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Mussi.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiaro aperta la discussione sul Doc. IV-quater, n. 30.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Signor Presidente, la Giunta riferisce all'Assemblea in relazione all'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione in ordine ad una causa per risarcimento di danni promossa dall'ono-

revole Cesare Previti nei confronti dell'onorevole Fabio Mussi. L'onorevole Previti ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma l'onorevole Mussi, lamentando di essere stato ingiuriato e diffamato.

I fatti. In data 29 gennaio 1998 il periodico *Milano Finanza* ha pubblicato il testo di una conversazione che sarebbe intercorsa tra l'onorevole Mussi e il vicepresidente del gruppo di forza Italia alla Camera dei deputati, onorevole Calderisi. Tale conversazione, secondo quanto asserisce l'onorevole Previti, sarebbe stata volutamente « gridata » dall'onorevole Mussi in modo tale da essere udita ad oltre dieci metri di distanza; i numerosi astanti, dunque, avrebbero potuto distinguere perfettamente le parole scambiate dai due parlamentari e così il vicedirettore di *MF*, Franco Bechis, avrebbe appreso il contenuto della conversazione e avrebbe provveduto a renderlo noto.

Nella citazione è riportata la trascrizione di quanto pubblicato da *Milano Finanza* o, per lo meno, delle parti che l'attore ritiene rilevanti ai fini della causa.

Per ragioni di brevità, pur avendole riportate nella relazione scritta, ometto le battute del colloquio in cui si parla di corruzione, di P2, di appalti e di corruzione al palazzo di giustizia di Roma.

UGO BOGHETTA. Vogliamo sentirle !

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. L'onorevole Previti lamenta che le dichiarazioni dell'onorevole Mussi siano totalmente false e di inaudita gravità, comunque tali da devastare agli occhi di milioni di persone l'onore, l'immagine pubblica, la serenità d'animo e la reputazione propria. Chiede pertanto al tribunale di Roma che, riconosciuta la diffamazione aggravata e l'ingiuria, venga liquidato in suo favore un risarcimento di 900 milioni di lire.

Occorre ricordare che il giorno successivo alla pubblicazione del pezzo su *Milano Finanza* l'onorevole Mussi provvedeva a smentire il contenuto della conversazione, nonché le modalità di essa. Smentita di uguale tenore veniva fatta anche

dall'onorevole Calderisi. Le smentite di entrambi venivano diffuse dalle agenzie di stampa e pubblicate da alcuni quotidiani nazionali, nonché dallo stesso *Milano Finanza*, che le riportava nel numero del 30 gennaio 1998.

Sebbene sia non poco significativo che il contenuto della conversazione sia stato smentito immediatamente non solo da Mussi ma anche dal vicepresidente dello stesso gruppo politico a cui appartiene l'onorevole Previti, non è compito di questa Camera giudicare della sua autenticità, così come ad essa non spetta stabilire se le parole di Mussi siano diffamatorie e ingiuriose.

Certo, è difficile astenersi dall'osservare, solo per un minimo di rispetto della precisione giuridica, che per quanto riguarda la pretesa ingiuria la domanda giudiziale dell'onorevole Previti incorre quanto meno in uno svarione. Infatti, la fattispecie concreta del delitto di ingiuria, di cui all'articolo 594 del codice penale, si realizza quando venga offeso l'onore o il decoro di una persona presente. L'onorevole Previti non era presente nel tempo e nel luogo in cui si svolse il colloquio, per cui resta fuori causa ogni ipotesi di ingiuria.

Ma la questione, come dicevo, non costituisce materia sottoposta all'esame di questa Assemblea e, allo stesso modo, non siamo chiamati a stabilire se l'onorabilità, l'immagine pubblica, la serenità d'animo e la reputazione dell'onorevole Previti siano state compromesse agli occhi di milioni di italiani dalla conversazione attribuita a Calderisi e Mussi o da altri ben più clamorosi episodi. In questa sede non interessa neppure stabilire quanto corretto e lecito sia stato l'operato del Bechis, anche se tale problema, per altro verso, potrebbe assumere un rilievo non trascurabile.

Il quesito al quale occorre rispondere è, invece, se in un caso di tal genere possa essere applicato il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

In proposito occorre rilevare che la fattispecie in esame costituisce un *quid unicum* nell'ambito delle deliberazioni

della Camera circa l'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

È a tutti noto che esistono molti precedenti in cui l'uno e l'altro ramo del Parlamento si sono pronunciati in ordine a dichiarazioni diffamatorie o presunte tali proferite da deputati nei confronti di altri deputati. Tali precedenti, però, non riguardano mai conversazioni tra deputati, men che meno carpite da terzi e nell'ambito degli edifici parlamentari.

Ciò sottolineato, al fine di rimarcare la singolarità del caso, a cui sono connesse conseguenze su cui ci si potrà soffermare più avanti, osservo: stando alla citazione dell'onorevole Previti, l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione non dovrebbe essere in alcun modo messa in dubbio. L'attore, infatti, afferma che le parole di Mussi costituiscono dichiarazioni: mendaci, offensive, dolose, egli dice, ma dichiarazioni. Se veramente l'onorevole Mussi avesse reso (è questo il termine usato nella citazione) delle dichiarazioni — le quali, ovviamente, non sono ogni parola che si proferisce — esse sarebbero insindacabili. Tali dichiarazioni, infatti, nient'altro sarebbero se non opinioni espresse, nell'ambito della Camera, da un parlamentare ad un altro parlamentare su questioni che in quel torno di tempo, con riferimento all'onorevole Previti, venivano discusse in Parlamento e in ogni parte del paese e che, per le ragioni che tutti sanno, hanno assunto un marcato rilievo politico. Né, d'altro canto, parrebbe sostenibile che le dichiarazioni di un parlamentare, se tali sono, ossia se riflettono opinioni su questioni politiche, perdano la loro natura per essere espresse ad un solo collega, invece che a tutta l'Assemblea, o per essere state pronunciate in un luogo piuttosto che in un altro degli edifici parlamentari, magari e proprio per ciò con un linguaggio più libero e meno curiale.

Dette queste cose ci si potrebbe fermare, avendo trovato la risposta all'interrogativo dal quale si sono prese le mosse: il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione è applicabile nel caso in esame perché a questa conclusione si deve

giungere sulla base degli elementi stessi forniti dalla citazione dell'onorevole Previti.

Ma la questione ha risvolti tali che non appare opportuno limitarsi a esaminarla esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalla citazione dell'onorevole Previti. Il caso, infatti, solleva problemi molteplici che è bene non restino irrisolti, giacché si tratta di una fattispecie che potrebbe molto facilmente ripetersi.

Previti dice che le pretese parole di Mussi costituiscono dichiarazioni, ma si potrebbe ipotizzare che non lo siano affatto, che si tratti, invece, come credo, di una comunicazione privata tra due parlamentari.

Poste le cose in questi termini, si deve allora decidere se le comunicazioni intercorrenti tra due parlamentari su questioni di natura politica, per di più nella sede in cui normalmente si svolge la loro funzione, siano sindacabili, nel caso in cui tali comunicazioni siano carpite o, comunque, udite da un terzo, in ipotesi un giornalista, che le rende pubbliche.

Lo scambio di opinioni su questioni che abbiano un rilievo politico in conversazioni private può contenere considerazioni e giudizi anche crudi che, proprio per la natura non formale della comunicazione privata, non hanno bisogno di quella cautela e prudenza che ci si aspetta nelle dichiarazioni formali.

Quando tali conversazioni avvengono tra parlamentari esse sono un momento, non necessariamente il meno importante, del confronto delle opinioni che è uno degli aspetti del lavoro parlamentare.

È da ritenere, pertanto, che le conversazioni private tra parlamentari, che riguardino temi politici, a maggior ragione se svolte nella sede parlamentare, siano insindacabili.

Segnalo semplicemente l'insidiosità di un eventuale avviso contrario che costringerebbe sempre i parlamentari a guardarsi intorno per evitare che le loro conversazioni siano carpite da persone con le orecchie lunghe.

Per tutte queste ragioni, omettendo tutta una serie di altre considerazioni,

concludo non però senza dire che il parlamentare che si senta danneggiato da una conversazione privata tra parlamentari non rimane senza alcuna tutela dal momento che sarebbe applicabile l'articolo 60 del regolamento della Camera, oltre all'articolo 58 dello stesso regolamento che prevede la nomina di un giurì d'onore.

Ebbene, per le ragioni che ho illustrato, la Giunta propone all'unanimità che le affermazioni dell'onorevole Mussi siano insindacabili a mente del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Dichiarazioni di voto — Doc. IV-quater n. 30)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche in questo caso condivido la sostanza e quindi la richiesta della Giunta, per di più all'unanimità, di un voto che non consenta il giudizio dell'onorevole Mussi, ma non condivido le argomentazioni e ciò per una serie di ragioni.

La prima è che non si tratta di una questione che riguarda le opinioni parlamentari ma di una conversazione strettamente privata intercettata da un giornalista pettegolo che sposta l'asse della questione dall'aula del Parlamento, o persino dal Transatlantico (o da qualche sede propria del Parlamento), ad un foro diverso che è quello di un giornale, per cui, ad esempio, tu leggi l'eventuale insulto (se viene considerato come tale) su un giornale e non lo senti soltanto come questione che riguardi l'opinione di un parlamentare, che ha come caratteristica quella di non aver vergogna di porsi e quindi di essere pubblica e non privata.

Qui, infatti, siamo di fronte ad una conversazione privata negata dall'uno e dell'altro. Mentre l'opinione è, per sua caratteristica, quella di essere dichiarata senza paura davanti a tutti, com'è di ogni questione parlamentare che ha un foro simbolico che è tutta la cittadinanza che nel parlamentare si rappresenta e che questi testimonia ogni volta che parla; quindi si parla a tutti.

In secondo luogo, onorevole Meloni, il contenuto non di per sé è scevro di ipotesi di reato, perché se due parlamentari corrotti parlano tra loro, in una conversazione privata dentro quest'aula, su come prendono le tangenti, da una parte o dall'altra (sia che provengono dall'Unione Sovietica sia che provengono da una ditta privata italiana), questo è un reato. È un reato cioè il fatto che io mi metta d'accordo con un mio collega su come spartire le tangenti.

Pertanto l'essere parlamentare non esclude il reato in qualunque conversazione che porti con sé la possibilità di un reato concreto.

Dinanzi a tale questione, ciò che non resiste e non regge delle argomentazioni dell'onorevole Meloni è una cosa sostanziale che richiama la nostra riunione di ieri. Perché l'onorevole Bossi non può pubblicamente e senza vergogna dire « carogne » o « canaglie » a chi intenda farlo, tra l'altro parlando di un segretario di partito — infatti interveniva contro Berlusconi e Fini e lo diceva pubblicamente —, mentre invece l'onorevole Mussi può dire « stronzi che galleggiano »? Si capisce, però, perché a Mussi è consentito dalla parte politica che anche a me chiede buona educazione ed una politezza formale, invitandomi a non dire le parolacce e a non pronunciare la parola « cazzo » tra virgolette, mentre lui può dire « stronzi che galleggiano » e questo va bene, anzi io credo che vada bene. Invece Bossi non può dire « canaglie » pubblicamente. Non può esprimere tale opinione, sia pure discutibile e, se vogliamo, sbagliata nei confronti di un segretario di partito in un pubblico comizio davanti a tutto il mondo.

Mi sembra che su questo la Giunta manifesti una sua profonda contraddizione. Se è legittimo che l'onorevole Mussi pensi e dica quello che vuole privatamente e pubblicamente dell'onorevole Previti e parli di « stronzo che galleggia », non vedo perché in quest'aula da sinistra e da destra si decida di far processare Bossi per la parola « canaglie ».

Chiedo alla Giunta di omologare, come non sempre accade, le proprie valutazioni, stabilendo che ciò che vale per Mussi vale per Bossi e può valere anche per me, che vorrei dire « stronzo che galleggia » a chi pare a me, come fa Mussi a chi pare a lui (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, qualche breve osservazione per sostenere la tesi rassegnata dalla Giunta, cioè della insindacabilità. Trovo però da ridire in ordine al taglio che è stato dato a questa decisione. Infatti, non vedo quale rilevanza abbia l'essersi trattato in questo caso di una conversazione confidenziale, ovvero negata, giacché, se è negata, è problema di merito che non compete in questa fase di deliberazione, mentre, se è riservata, questa riservatezza perde di rilievo quando venga ad investire la competenza del concetto, dell'idea, che è quella che legittima la nostra competenza.

Questo per dire che, una volta stabilitosi che vi è un fatto potenzialmente suscettibile di apprezzamento negativo, e passato questo apprezzamento negativo attraverso la nostra deliberazione, esso diventa fatto espressivo di un'opinione, dunque di un'opinione di un parlamentare al pari di qualsiasi altra che venga fatta dal parlamentare sia *intra* sia *extra moenia*.

Si ritorna allora a quello che è il tema per me ossessivo della materia di competenza della nostra Giunta, cioè fino a dove si estenda la legittimazione parlamentare all'espressione del pensiero del parlamentare.

La ragione per cui prendo la parola è la seguente: una volta stabilita l'equivalenza tra il sussurro e il grido, non è la qualità penalmente o civilmente negativa del fatto quella che decide della sua insindacabilità, bensì la natura espressiva della prerogativa del parlamentare. E questo vale sia che si abbia un rapporto *ad aures* sia che si tratti di un rapporto negato — queste sarebbero le due condizioni nel caso in esame — per accedere alla fine ad un unico concetto: quello dell'esistenza del rapporto rappresentativo parlamentare nell'espressione del pensiero, qualunque esso sia, sia lecito sia illecito, sia sussurrato, come ho detto, sia gridato, purché abbia fondamento nell'espressione libera del parlamentare.

Questo sia — mi permetto di dire — di ammonimento nel formarsi progressivo e raffinato della nostra cosiddetta giurisprudenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Il caso che stiamo qui esaminando è unico, per così dire, e da esso non si possono trarre conclusioni più o meno affrettate per dedurre ed affermare principi « giurisprudenziali » che dovremmo poi applicare in future fattispecie.

L'onorevole Sgarbi ha parlato prima di una « prescrizione » — mi pare abbia usato questa parola — nell'ambito di un procedimento civile. Voglio ricordare che il caso che abbiamo prima trattato concernente l'onorevole Ronchi era relativo ad una citazione civile, di guisa che non v'era alcuna attinenza nel richiamare istituti di diritto processuale e penale.

Per quanto riguarda invece questo caso, altro è la discussione privata realizzata nelle aule del Parlamento, altro è la trasmissione televisiva. Mi dispiace doverlo sottolineare, ma rimarrà una differenza sostanziale della quale non potremo non tener conto nel prosieguo dei lavori della Giunta.

Per il resto, condivido totalmente la relazione dell'onorevole Meloni.